

LA NUOVA DISCIPLINA della CIRCOLAZIONE dei CICLOMOTORI

Riferimenti normativi:

- Art. 97 CdS e regolamento di esecuzione
- decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
- decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 (in GU n. 89 del 15 aprile 2006)
- decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del 15 maggio 2006 (in GU n. 132 del 9 giugno 2006)
- Circolare N. 14085/RU del 03 luglio 2006, Dtt
- Decreto Ministero dei trasporti 3 luglio 2006 (in GU n. 156 del 7 luglio 2006)

Premessa

La disciplina della circolazione dei ciclomotori è stata completamente riformata con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che ha modificato l'art. 97 del CdS e che introduceva alcune importanti novità:

- nuovo sistema di targatura;
- introduzione del certificato di circolazione;
- possibilità di trasportare, a certe condizioni, un passeggero.

Tale riforma non ha però potuto mai essere applicata per la mancanza di adeguamento di alcuni articoli del Regolamento di esecuzione al CdS (in particolare, gli artt. 248, 249, 250, 251 e 252, e agli allegati al titolo III). Finalmente, il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, interveniva a sanare la situazione e stabiliva l'entrata in vigore delle nuove regole relative alla targatura dei ciclomotori a partire dal **prossimo 14 luglio**.

Recentemente, al fine di fissare alcuni aspetti applicativi di dettaglio, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha emanato una prima nota il 15 maggio 2006, e soprattutto la più completa circolare n.14085/RU del 3 luglio u.s., che fornisce i necessari strumenti per rendere operative le nuove norme e dare avvio alle procedure di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe dei ciclomotori.

Il sistema in vigore dal 14 luglio 2006

Il nuovo art.97 CdS ha, in sostanza, assoggettato i ciclomotori e i quadricicli leggeri ad una procedura di immatricolazione, senza peraltro modificare la natura giuridica degli stessi, che restano beni mobili non registrati. I ciclomotori e i quadricicli leggeri, infatti, per circolare su strada devono essere provvisti:

1. di un certificato di circolazione (che sostituisce il vecchio "certificato di idoneità tecnica") contenente:
 - dati identificativi e costruttivi del veicolo;
 - numero di targa del ciclomotore;
 - dati identificativi del proprietario;
2. di una targa (che sostituisce il vecchio "contrassegno di identificazione"), dalle caratteristiche stabilite dal DPR 153/2006:

- contraddistinta da un codice alfanumerico¹ ;
- personale e abbinata ad un solo veicolo;
- in caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore, rimane in possesso del titolare che può abbinarla ad un altro veicolo (a differenza degli altri veicoli, quindi, la targa NON segue mai le sorti del ciclomotore);
- a differenza del vecchio targhino (che poteva essere spostato in ogni momento su qualsiasi ciclomotore), la nuova targa identifica sia il ciclomotore, sia l'intestatario del certificato di circolazione: per questo motivo, chi detiene più ciclomotori dovrà munirsi di un numero corrispondente di targhe (e, ovviamente, di certificati di circolazione).

L'obbligo di munirsi della nuova targa e del certificato di circolazione è previsto solo **per i ciclomotori nuovi** di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta a partire dal 14 luglio 2006 (quindi, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo o che non abbia mai circolato, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia eventualmente in possesso).

Per i ciclomotori già in circolazione, la scelta di richiedere la nuova targa e il nuovo certificato di circolazione è lasciata alla **libera decisione dell'utente**, il quale però, a partire dal 14 luglio, dovrà valutare alcuni aspetti:

1. caso di acquisto di ciclomotore da parte di un soggetto che non sia già in possesso di un vecchio targhino necessità di "immatricolare" il ciclomotore con le nuove regole (dal 14 luglio non è possibile ottenere il rilascio dei vecchi targhini)

2. caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del vecchio targhino o del vecchio certificato di idoneità tecnica necessità di "immatricolare" il ciclomotore con le nuove regole

3. ciclomotori muniti di solo certificato di idoneità tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente per poter trasportare il passeggero, necessità di "immatricolare" il ciclomotore con le nuove regole.

Quest'ultimo caso risulta particolarmente importante. In sostanza, la possibilità di trasportare un passeggero sui ciclomotori già in circolazione prima del 14 luglio è subordinata, pena la confisca dello stesso², a tre condizioni: 1) conducente maggiorenne; 2) ciclomotore omologato in tal senso (normalmente lo sono i veicoli in commercio dalla fine degli anni '90 conformi almeno alla Direttiva 97/24); 3) richiesta di nuova targa e nuovo certificato di circolazione

In caso di "prima immatricolazione" o di "reimmatricolazione", certificato e targa vengono rilasciati congiuntamente: il sistema informativo assegna al ciclomotore un numero identificativo denominato CIC (codice identificativo ciclomotore), riportato nel certificato di circolazione, che rimane definitivamente abbinato al ciclomotore così da poterlo individuare in modo univoco presso l'Archivio nazionale dei veicoli (gestito

¹ Sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva

² Art 213 co 2 sexies CdS, così come introdotto dall'art 5-bis del DL 115/05, convertito dalla L.168/02.

dal CED del Dtt), che rappresenta la banca dati di riferimento per i ciclomotori in circolazione.

Il rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe, che deve essere assicurato in tempo reale, contestualmente alla presentazione dell'istanza dell'utente³, può avvenire anche a cura dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto⁴.

I nuovi documenti sono rilasciati a nome di chi si dichiara proprietario all'atto della richiesta (se minorenne, previa sottoscrizione da parte del genitore della documentazione a corredo della richiesta), con l'indicazione del numero di targa e del CIC abbinati al ciclomotore. È possibile immatricolare il ciclomotore anche a favore di imprese individuali, società, studi professionali associati, altri enti dotati di personalità giuridica, pubbliche amministrazioni e organismi privi di personalità di giuridica, secondo le indicazioni stabilite dalla circolare ministeriale.

In sede di **primo rilascio** di certificato di circolazione e targa, vengono anche verificati gli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi di revisione, che verranno riportati nel certificato di circolazione ("Revisione: esito regolare in data");

"Da sottoporre a revisione entro il ..." "Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione", "Revisione scaduta il - Circolazione vietata sino all'adempimento dell'obbligo").

Costi e documentazione

L'istanza si perfeziona compilando la nuova versione del mod. TT 2118, previo pagamento di

- euro 7,80 di diritti Dtt (ccp 9001)
- euro 29,24 di imposte di bollo (cccp 4028).
- euro 12,48 (ccp 121012), qualora venga richiesto anche il rilascio della targa, e previa presentazione dell'apposita documentazione tecnica, diversa a seconda che si tratti di:

1. ciclomotore nuovo di fabbrica
 - COC (certificato di omologazione comunitario), rilasciato dal costruttore;
 - Dichiarazione per l'immatricolazione, rilasciata dal costruttore con annotazione del codice meccanografico OA;
2. ciclomotore già circolante
 - certificato di idoneità tecnica
3. ciclomotore già circolante all'estero
 - documento di circolazione estero o una certificazione sostitutiva
 - attestazione riguardante i dati tecnici integrativi (scheda tecnica integrativa; COC; attestazione codice OA)

La circolare del Ministero fornisce anche indicazioni circa il **trasferimento della titolarità** del ciclomotore. In particolare:

³ Deve escludersi la possibilità di rilasciare qualsivoglia documento a titolo di permesso provvisorio di circolazione, che sarebbe peraltro sanzionabile in sede di controllo da parte delle forze di polizia.

⁴ A questo proposito, il capitolo IX) della circolare stabilisce le procedure relative ad abilitazione, gestione della modulistica e delle targhe, modalità operative, gestione delle irregolarità e controlli.

1. caso di acquisto di un ciclomotore con (vecchio) targhino e (vecchio) certificato di idoneità tecnica necessità di procedere alla prima “immatricolazione”;
2. caso di acquisto di ciclomotore munito di certificato di circolazione
 - richiesta di sospensione dalla circolazione da parte del venditore, attraverso apposita comunicazione scritta alla quale viene allegato il certificato di circolazione in originale (il Dtt rilascerà un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione)⁵;
 - rilascio di un nuovo certificato di circolazione, con annotazione del numero di targa personale assegnato all’acquirente;
 - eventuale rilascio di nuova targa (non si procede al rilascio di nuova targa se l’acquirente è già titolare di altra targa non associata ad altro ciclomotore).

Ai fini dell’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli, l’intestatario è tenuto a **comunicare al Dtt** tutte le modifiche tecniche ed amministrative legate alla vita del ciclomotore:

- sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di circolazione;
- sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa;

In questi casi si procede alla “reimmatricolazione” dei ciclomotori, non essendo possibile procedere al duplicato della targa. E poiché il nuovo numero di targa deve essere annotato nel documento di circolazione, ne consegue anche la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione.

- aggiornamento tecnico del certificato di circolazione;
- trasferimento della residenza dell’intestatario;
- reimmissione in circolazione di un veicolo sospeso;

La facoltà di sospendere dalla circolazione un ciclomotore è concessa a quanti non intendano più utilizzare il ciclomotore, con la conseguenza di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad un altro ciclomotore. In caso di successiva reimmissione in circolazione, si procede alla “reimmatricolazione” del veicolo

- cessazione dalla circolazione (per esportazione, per perdita di possesso in caso di furto od appropriazione indebita, per demolizione);
- comunicazione di avvenuta distruzione della targa (utilizzando apposita modulistica di richiesta).

L’Archivio nazionale dei veicoli costituisce l’unica fonte per le informazioni tecniche ed amministrative riferite ai ciclomotori, con l’importante precisazione che, non essendo i ciclomotori beni mobili registrati, i dati anagrafici acquisiti non soddisfano l’esigenza di comprovare il diritto di proprietà sul bene, ma svolgono unicamente la funzione (di preminente interesse di ordine pubblico) di rendere certa l’identità del responsabile della circolazione del ciclomotore. In questa prospettiva, chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può richiedere agli uffici del Dtt il rilascio di “Visure targa”

⁵ Alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione consegue la possibilità di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro ciclomotore (sempre previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione).

allo scopo di acquisire cognizione delle generalità del responsabile della circolazione di uno o più ciclomotori.